

**E
S
E
C
U
T
I
V
O

T
E
S
S
E
R
A
M
E
N
T
O**



REGOLAMENTO ESECUTIVO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 16-17 APRILE 2010

Aggiornato al Consiglio federale del 28 marzo 2015

DISPOSIZIONI GENERALI

I Doveri generali

1. Le Affiliate, gli atleti, gli allenatori, gli arbitri e i tesserati in genere, hanno il dovere di rispettare in ogni loro comportamento la lealtà e la correttezza, quali principi generali che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale, ed alla pallacanestro in particolare.

II Regolamenti

1. Il Regolamento Esecutivo Tesseramento (d'ora in poi R.E. Tess.) e le proposizioni in deroga allo stesso, sono deliberati dal Consiglio federale ed approvati dal CONI.
2. Le delibere hanno forza di legge nell'ambito dell'attività organizzata e disciplinata dalla FIP.
3. Il Regolamento Esecutivo non può contenere norme contrarie allo Statuto ed al Regolamento Organico della FIP.

III Interpretazione del Regolamento Esecutivo (del. n.208 CF 23/11/13 – del. n.372 CF 28/03/15)

1. L'interpretazione autentica del presente Regolamento è di competenza della Corte federale ai sensi dell'art.57 comma 4 dello Statuto.
2. Nell'applicare il Regolamento Esecutivo, non si può attribuire alle norme altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e nel rispetto dei principi generali propri dello sport.
3. Ogni termine, fissato nel giorno e nell'ora dai Regolamenti federali, si riferisce al giorno e all'ora vigente sul territorio italiano nel periodo considerato.
4. In mancanza di una precisa disposizione, si deve aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.
5. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai competenti Organi di giustizia in presenza della espressa previsione della relativa infrazione prevista dalle Normative federali.

IV Definizioni

1. Con il termine "*Società*" si definisce qualsiasi Associazione, Società, Ente o Sezione che sia affiliata alla FIP.
2. Con il termine "*tesserato*" si definisce chiunque abbia, per propria libera scelta, accettato un vincolo nei riguardi della FIP, sia con rilascio di uno specifico documento da parte di un Organo federale, come dirigente, atleta, allenatore, preparatore fisico, arbitro, ufficiale di campo, medico e massofisioterapista, sia con l'elezione o la nomina in qualsiasi Organo, o Collegio federale, che con l'inclusione negli Organi direttivi di una Società.

3. Con il termine "*atleta*" si definisce chiunque intenda tesserarsi, si tesseri, si sia tesserato per una Società affiliata alla FIP, al fine di svolgere attività agonistica, nel settore maschile o femminile.
4. Con il termine "*Presidente di Società*" si definisce chi abbia, in virtù dello statuto associativo, la rappresentanza della Società ai sensi dell'art.127 del Regolamento Organico.
5. Con il termine "*allenatore*" o "*preparatore fisico*" si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme del CNA.
6. Con il termine "*Arbitro*" si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme CIA per la direzione di una gara.
7. Con il termine "*Ufficiale di Campo*" si definiscono i tesserati del CIA abilitati a svolgere le mansioni di cronometrista, segnapunti ed addetto al controllo della regola dei 24".

PARTE PRIMA

TESSERAMENTO ATLETI

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 Tesseramento federale (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.314 C.F. 22/03/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una Società affiliata alla FIP.
2. Con la firma della richiesta di tesseramento, l'atleta si vincola nei confronti della Società richiedente e della FIP accettando con tale atto le norme statutarie e regolamentari della FIP e le disposizioni da questa emanate.
3. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e per gli atleti che al momento della richiesta non abbiano compiuto il 18° anno di età, deve essere controfirmato da entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà. In caso di impossibilità di firma di uno dei due genitori è necessario compilare anche il modulo federale previsto e presentare ogni altra documentazione richiesta dall'Ufficio federale competente.
4. L'atleta può partecipare a gare soltanto per la Società per la quale è tesserato e per i Campionati consentiti dalla categoria di appartenenza.
5. Con la sottoscrizione del tesseramento o rinnovo la Società acconsente all'atleta di partecipare ai tornei 3c3 organizzati o riconosciuti dalla FIP. L'eventuale diniego della Società dovrà pervenire mediante dichiarazione del Legale Rappresentante a mezzo casella di posta elettronica federale entro 5 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
6. L'atleta non tesserato o comunque non in regola con le norme federali, non può disputare gare disciplinate a qualsiasi titolo dalla FIP.
7. Il tesseramento e la partecipazione alle gare, avvengono a rischio e pericolo della Società e dell'atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.

Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva

1. Tutti coloro che intendono svolgere attività sportiva nell'ambito della FIP quali atleti, arbitri ed assimilati, ogni anno, prima del tesseramento o del rinnovo della tessera, devono, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Sanitario della FIP, sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi stabilite dalle leggi dello Stato Italiano e risultare idonei alla pratica sportiva, sia essa agonistica che non agonistica e/o competitiva, della pallacanestro.
2. L'idoneità, documentata in base alla certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, costituisce necessario presupposto per il tesseramento. L'idoneità alla pratica sportiva deve permanere per tutto l'anno sportivo, ed in assenza od interruzione della stessa, al tesserato non deve essere consentito di svolgere attività di allenamento o di gara. Il venir meno dell'idoneità alla pratica sportiva costituisce causa di automatica sospensione dell'efficacia del tesseramento.
3. E' facoltà della FIP richiedere alle Società affiliate le documentazioni relative alle idoneità alla pratica sportiva dei rispettivi tesserati.
4. Sotto la propria responsabilità penale, civile e sportiva, il Presidente o, comunque, il legale rappresentante della Società è tenuto ad attestare, mediante la dichiarazione riportata sui moduli di richiesta di tesseramento, l'esistenza agli atti della Società della documentazione in

originale prevista dal Regolamento Sanitario della FIP, relativa a ciascun atleta tesserato ed, altresì, l'impegno incondizionato a trasmettere tempestivamente detta documentazione alla FIP, in originale o fotocopia autenticata, ove richiesta dalla Federazione.

5. Con il tesseramento, l'atleta autorizza automaticamente la Società a trasmettere o esibire la documentazione relativa alla propria idoneità alla pratica sportiva qualora la Federazione la richieda.
6. Il mancato rispetto delle norme del presente articolo e di quelle del Regolamento Sanitario della FIP, costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza.

Art. 3 Categorie degli atleti (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Gli atleti sono tesserati secondo le seguenti categorie:
 - a) Atleti di divisione nazionale;
 - b) Atleti di divisione regionale.
2. In base all'età gli atleti si suddividono altresì in:
 - a) atleti senior;
 - b) atleti giovanili.
3. Gli atleti partecipanti ai Campionati under 13, under 14, under 15, under 16, under 18 e under 20 secondo quanto indicato nelle DOA, sono considerati atleti giovanili.
Gli iscritti minibasket non sono considerati atleti giovanili.

Art. 4 Atleta non professionista

1. E' qualificato "*non professionista*" l'atleta che svolge attività per Società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici o Regionali maschili o femminili.
2. Per l'atleta, così come definito al comma 1 del presente articolo, è esclusa ogni forma di rapporto di lavoro, sia autonomo che subordinato.
3. Esclusivamente per gli atleti tesserati, così come definiti al comma 1 del presente articolo, possono essere riconosciuti, per la fase di preparazione e per l'attività relativa a gare di Campionato, amichevoli, Coppa Italia e Tornei, erogazioni, nonché rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali relative alle loro prestazioni sportive nella misura concordata, anche tramite le Leghe di appartenenza riconosciute.
L'importo potrà essere previsto, in via alternativa e non concorrente, mediante l'erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto, comunque, della legislazione fiscale vigente.
4. L'accordo economico dovrà risultare sottoscritto dalle parti sia nel caso di erogazione di somme così come distinte al comma precedente, sia nel caso di erogazione di somma cumulativa annuale.
5. Gli eventuali Accordi Economici collettivi, concordati tra la rappresentanza degli atleti e le Leghe riconosciute di competenza, per essere ritenuti validi, limitatamente ai loro contenuti economici, devono avere il preventivo benestare da parte degli Organi federali competenti.

Art. 5 Termini e modalità del tesseramento (del. n.195 C.F. 29/10/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Il tesseramento avviene unicamente mediante il sistema FIPonline.
Non sono soggette alla procedura di FIPonline le modalità di tesseramento disciplinate dagli articoli da 16 a 19 e da 22 a 33 del presente Regolamento.
2. Qualsiasi operazione di tesseramento, salvo esplicita diversa indicazione, deve essere conclusa entro i termini definiti annualmente dalle Disposizioni Organizzative Annuali (d'ora in poi DOA) e, comunque, non oltre le ore 24:00 del giorno antecedente la disputa della gara in cui si

intende utilizzare l'atleta. Il tesseramento è perfezionato e gli effetti decorrono dalla data in cui viene apposta la password del Legale rappresentante.

3. L'atleta può essere utilizzato in gare ufficiali solo dal giorno successivo al perfezionamento del tesseramento.
4. Il caricamento su FIPonline del modulo di tesseramento da parte del Legale rappresentante di ogni Società interessata certifica la presenza agli atti della Società che tesserava l'atleta, dello specifico modulo di tesseramento redatto e completato in ogni sua parte e firmato da tutti gli interessati ovunque necessario e richiesto.

La conservazione agli atti del modello di tesseramento da parte della Società che tesserava l'atleta è a tempo indeterminato.

Di quanto in esso contenuto, si rende formalmente garante il Presidente della Società interessata.

Il modello di tesseramento dovrà essere esibito a semplice richiesta, anche non motivata, di:

- a) Organi di Giustizia di qualsiasi grado, inclusa la Procura federale;
- b) Presidente federale o suo Delegato;
- c) Segretario Generale o suo Delegato;
- d) Presidente del Comitato Regionale competente per territorio.

La mancata presentazione del documento o la sua incompletezza, sarà sanzionata ai sensi degli artt.43 e 44 del Regolamento di Giustizia.

5. Al perfezionamento del tesseramento saranno addebitati sull'estratto conto della Società, che tesserava l'atleta a qualsiasi titolo, tutti i contributi previsti dalle normative federali.
6. Il tesseramento effettuato mediante FIPonline, o in qualsiasi altra forma autorizzata, non può essere né annullato, né sostituito.

E' possibile richiedere l'annullamento del tesseramento esclusivamente per atleti di categoria giovanile purché non ancora inseriti in Lista elettronica o purché non abbiano partecipato a gare con la Società alla quale sono stati trasferiti e che richiede l'annullamento. La richiesta di annullamento redatta in carta semplice e sottoscritta da tutte le Società interessate, dall'atleta e dai genitori dell'atleta dovrà essere presentata all'Ufficio Tesseramento Nazionale che provvederà ad annullare il tesseramento.

7. Ogni tesserato elegge il proprio domicilio presso la Società per cui si tesserava.
8. Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di Campionato. L'atleta deve essere tesserato obbligatoriamente secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 6 Limiti alle operazioni di tesseramento dell'atleta (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.314 C.F.22/03/2014 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Nella stessa stagione sportiva, un atleta dilettante può essere iscritto in Lista elettronica per un massimo di due Affiliate partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali o regionali.
2. Sarà considerata nel computo delle iscrizioni in Lista elettronica ai sensi del comma 1 anche qualora un atleta dilettante, a seguito di trasferimento definitivo o temporaneo, ritorno da prestito o nuovo tesseramento nel corso della medesima stagione sportiva, sia iscritto in Lista elettronica nuovamente per un'Affiliata dilettante che lo aveva già iscritto.
4. Le eventuali iscrizioni in Lista elettronica e le operazioni di tesseramento effettuate nel settore professionistico non rientrano nei limiti previsti dal presente articolo.
5. Il trasferimento di un atleta da una squadra del settore dilettantistico a una squadra del settore professionistico o viceversa non azzerà il conto delle iscrizioni in Lista elettronica e delle operazioni di tesseramento effettuate nel settore di provenienza ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4 del R.E. prof.
6. I termini perentori entro cui espletare ogni operazione di tesseramento sono definiti annualmente dalle DOA.

Art. 7 Limiti alle operazioni di tesseramento delle Società (del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Le Società possono tesserare e cedere un numero indefinito di atleti, purché non siano stati mai inseriti in una Lista elettronica o comunque abbiano partecipato a gare di qualsiasi Campionato federale.
2. Campionati Senior Nazionali dilettantistici e Regionali:
Le Società possono tesserare massimo 3 (tre) atleti di categoria senior già inseriti in Lista elettronica nella medesima stagione.
L'atleta di categoria giovanile non rientra nel limite dei 3 (tre).
Le Società possono cedere massimo 3 (tre) atleti di categoria senior già inseriti in Lista elettronica o che comunque abbiano già preso parte a gare.
3. Campionati Giovanili:
Le Società, relativamente ai Campionati Giovanili, possono tesserare massimo 4 (quattro) atleti già inseriti in Lista elettronica o che comunque abbiano già preso parte a gare.
Le Società possono cedere un numero indefinito di atleti.

Art. 8 Unicità del tesseramento

1. Ogni atleta può essere tesserato per una sola Società.
2. Nei casi di infrazione, l'atleta è perseguibile ai sensi dell'art.2 del Regolamento di Giustizia.

TITOLO II

TESSERAMENTO ATLETI

UFFICI COMPETENTI E MODALITÀ DEI TESSERAMENTI

Art. 9 Uffici competenti (del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n. CF 28/03/15)

1. Sono competenti al tesseramento:
 - a) l'Ufficio Tesseramento Nazionale, con sede presso la FIP in Roma, per il tesseramento degli atleti di divisione nazionale, per il primo tesseramento degli atleti a norma degli articoli da 22 a 33 del presente Regolamento, per il tesseramento a norma degli articoli 16, 17, 18, 19 e 21;
 - b) gli Uffici Tesseramento Regionali, con sede presso i rispettivi Comitati Regionali, per il tesseramento degli atleti di Divisione Regionale, esclusivamente per Società che abbiano la propria sede e partecipino a Campionati entro l'ambito territoriale del rispettivo Comitato Regionale.

Art. 10 Tesseramento per rinnovo d'autorità (del. n.372 CF 28/03/2015)

1. I rinnovi d'autorità, possono essere effettuati solo attraverso il sistema FIPonline entro i termini di scadenza di annualmente stabiliti dal Consiglio federale e comunque successivamente il rinnovo dell'affiliazione.
Una volta effettuati e confermati definitivamente i rinnovi online e decorso il termine ultimo per effettuarli, non è più possibile modificare le scelte operate.
2. L'atleta non rinnovato, ha diritto di richiedere il nuovo tesseramento a favore di qualsiasi Società nei tempi e con le modalità annualmente stabilite dalle DOA e dai Regolamenti federali.

3. Gli atleti rinnovati nazionali di Società che rinunciano o vengono escluse dal Campionato Nazionale, prima del suo inizio, verranno automaticamente rinnovati come atleti regionali per la stessa Società.

Art. 11 Tesseramento Nazionale (del. n.465 C.F. 11/06/2011 – del. n.410 C.F. 13-14/04/2012 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Il tesseramento per i Campionati Nazionali non professionistici, fatto salvo quanto previsto agli artt.22, 24, 26 e 28 del presente Regolamento, è consentito per gli atleti senior che abbiano preso parte, per almeno quattro anni, ai sensi dell'art.34 del presente Regolamento, ai Campionati federali di attività giovanile.
Il tesseramento per i Campionati Nazionali non professionistici, fatto salvo quanto previsto agli artt.22, 24, 26 e 28 del presente Regolamento, è consentito per gli atleti di categoria giovanile che abbiano preso parte per almeno due anni ai Campionati Italiani di attività giovanile ai sensi dell'articolo 34 del presente Regolamento e che abbiano ancora la possibilità di completare il ciclo di formazione.
2. Chiunque abbia acquisito la formazione italiana può tesserarsi per un Campionato Nazionale non professionistico.

Art. 12 Passaggi di categoria (del. n.95 P.F. 04/02/2011 - del. n.465 C.F. 11/06/2011 – del. n.62 C.F. 14/07/2012 - – del. n.314 C.F. 22/03/2014 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. E' consentito nel rispetto del precedente articolo 11, alle Società partecipanti ai Campionati di Divisione Nazionale di avvalersi, per tali Campionati, delle prestazioni di atleti rinnovati d'autorità regionali o tesserati regionali per la medesima Società.
2. La Società che intende effettuare il passaggio di categoria, deve utilizzare la procedura di Fiponline entro le ore 24 del giorno antecedente a quello nel quale si vuole utilizzare l'atleta e comunque entro i termini di scadenza annualmente stabiliti dal Consiglio federale.
3. Il passaggio di cui al comma 1 è consentito nei termini e con le modalità previste dalle DOA.
Il passaggio di categoria di cui al comma 1 è consentito per gli atleti senior non rinnovati di autorità nei limiti previsti dall'articolo 7 comma 2 del presente Regolamento.
4. Gli Organi di Giustizia verificheranno che per gli iscritti a referto sia stato effettuato il passaggio di categoria. Nel caso si riscontrassero irregolarità, verrà applicato quanto previsto dall'art.34, lett. S) del Regolamento di Giustizia.

Art. 13 Primo e Nuovo tesseramento (del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Un atleta non professionista che si tesserava per una Società professionistica senza nulla - osta, a seguito della rescissione di tale contratto, ha la facoltà di tesserarsi nuovamente per una Società non professionistica secondo le modalità previste dal R.E. Settore Professionistico.

Art. 14 Tesseramento conseguente a trasferimento (del. n.95 P.F. 04/02/2011 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Ogni atleta può, in costanza di vincolo, trasferirsi ad altra Società solo ed esclusivamente con il nulla osta della Società per cui è tesserato.

Art. 15 Tesseramento conseguente a prestito (del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Ogni atleta tesserato può essere prestato ad altra Società solo ed esclusivamente con il nulla osta della Società per cui è tesserato, fatto salvo il principio che ogni atleta può usufruire comunque di massimo 2 operazioni consecutive di tesseramento conseguente a prestito nel corso di una stagione sportiva.
2. Al termine di ogni anno sportivo l'atleta torna ad essere automaticamente vincolato per la Società di origine e può essere da questa rinnovato d'autorità qualora ne abbia diritto.

3. Non sono ammessi prestiti di atleti con contratto professionistico fra Società professionistiche e non professionistiche fatta eccezione per quanto previsto dalle DOA.

Art. 16 Tesseramento atleta giovanile conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato (del. n.68 P.F. 30/06/2012 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. L'atleta di categoria giovanile tesserato per una Società che non si iscriva, venga esclusa o rinunci a partecipare al Campionato di categoria giovanile cui l'atleta per anno di nascita ha diritto a partecipare per cause non imputabili all'atleta, può chiedere alla Commissione Tesseramento, dopo la pubblicazione del provvedimento e nel rispetto dei termini previsti dalle DOA, il tesseramento per altra Società inviando i seguenti documenti:
 - a) istanza alla Commissione Tesseramento sottoscritta e firmata dall'atleta e per i minori da entrambi i genitori;
 - b) modulo in originale di nuovo tesseramento debitamente compilato e firmato dall'atleta e per i minori da entrambi i genitori e dal Legale rappresentante della Società;
 - c) copia della ricevuta della raccomandata inviata alla Società di appartenenza;
 - d) indirizzo di posta elettronica del ricorrente.
2. La Società di appartenenza potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta con lettera raccomandata, fax o casella di posta elettronica federale, debitamente firmata, alla Commissione Tesseramento ed alla parte istante allegando quanto occorrente.
3. La mancata presentazione delle controdeduzioni nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta dell'atleta.
4. La Commissione, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione, preventivamente, a mezzo casella di posta elettronica. Le parti possono proporre ricorso secondo quanto stabilito dall'art. 72 del Regolamento di Giustizia.

La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.
5. La Società tesserante deve partecipare al Campionato giovanile cui l'atleta ha diritto a partecipare in relazione all'anno di nascita.
6. L'atleta che ha ottenuto il tesseramento previsto dal comma 1, nel corso della stessa stagione sportiva non può essere, né ceduto in prestito, né trasferito.
7. Se le ipotesi previste al comma 1 si verificano a Campionato già iniziato l'atleta che ne abbia la facoltà può richiedere alla Commissione Tesseramento il tesseramento per altra Società nel rispetto dei termini previsti dalle DOA e dopo la pubblicazione del provvedimento.

Il tesseramento può essere effettuato, nel limite massimo di 1, anche se l'atleta ha raggiunto i limiti previsti dall'articolo 6 comma 1.

Nel caso di rinuncia o esclusione successiva al termine ultimo per il tesseramento ma comunque entro e non oltre il 31 marzo, gli atleti della Società esclusa o rinunciataria potranno fare richiesta alla Commissione Tesseramento entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione del provvedimento del Giudice Sportivo competente.
8. L'atleta tesserato in prestito con la Società rinunciataria, esclusa o non iscritta, anche se ha preso parte a gare di Campionato, può richiedere all'Ufficio Tesseramento di rientrare nelle disponibilità della Società di appartenenza e può con questa giocare anche se la stessa Società ha raggiunto i limiti previsti all'articolo 6 oppure può tesserarsi per altra Società secondo i limiti di cui all'art.6 e 7 del presente Regolamento.

9. L'atleta prestato ad altra Società prima della rinuncia, della esclusione o della mancata iscrizione della Società di appartenenza, che ha prestato l'atleta, può esercitare la facoltà prevista al comma 1 solo dopo il termine dell'anno sportivo.
10. L'atleta prestato ad altra Società dopo la rinuncia, l'esclusione o la mancata iscrizione rimane vincolato con la Società di appartenenza, che ha prestato l'atleta e non può presentare istanza di tesseramento prevista al comma 1.
11. Il tesseramento autorizzato dalla Commissione Tesseramento ha efficacia il giorno successivo la comunicazione della decisione.

Art. 17 Tesseramento atleta senior conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato (del. n.68 P.F. 30/06/2012 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. L'Ufficio Tesseramento Nazionale scioglierà il vincolo di tesseramento dell'atleta di categoria senior nazionale tesserato per Società che non si iscriva, venga esclusa o rinunci a partecipare al Campionato di categoria, a seguito del provvedimento dell'Organo Giudicante competente passato in giudicato.
2. L'Ufficio Tesseramento Nazionale scioglierà il vincolo di tesseramento su istanza dell'atleta di categoria senior regionale tesserato per Società che non si iscriva, venga esclusa o rinunci a partecipare al Campionato, a seguito del provvedimento, ove previsto, dell'Organo Giudicante competente passato in giudicato. I Comitati Territoriali sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Ufficio Tesseramento Nazionale i provvedimenti con cui gli Organi di Giustizia competenti sanzionano una Società a seguito di rinuncia, esclusione o mancata iscrizione.
3. L'atleta svincolato ai sensi del comma 1 del presente articolo potrà tesserarsi per altra Società secondo i limiti di cui all'art.6 del presente Regolamento.
4. Qualora l'atleta svincolato ai sensi del presente articolo abbia raggiunto i limiti di cui all'art.6 del presente Regolamento potrà usufruire di un solo altro movimento purché entro i termini annualmente previsti dalle DOA deliberate dal Consiglio federale sempre che la società tesserante non abbia raggiunto i limiti dell'articolo 7 del presente Regolamento.
5. Nel caso di rinuncia o esclusione successiva al termine ultimo per il tesseramento ma comunque entro e non oltre il 31 marzo, gli atleti della Società esclusa o rinunciataria potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento per altra Affiliata entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione del provvedimento del Giudice Sportivo competente.
6. L'atleta tesserato in prestito con la Società non iscritta, esclusa o rinunciataria, anche se ha preso parte a gare di Campionato, rientra nelle disponibilità della Società di appartenenza e può con questa giocare anche se la stessa Società ha raggiunto i limiti previsti all'articolo 7 oppure può tesserarsi per altra Società secondo i limiti di cui all'art.6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 18 Tesseramento conseguente a mancata utilizzazione (del. n.465 C.F. 11/06/2011)

1. L'atleta di categoria senior o giovanile, non utilizzato per un intero anno sportivo, purché non sia imputabile a sua colpa, può presentare istanza di tesseramento alla Commissione Tesseramento.
2. La mancata utilizzazione consiste nella non convocazione o definitiva esclusione dagli allenamenti per fatti esclusivamente dipendenti dalla Società con conseguente impossibilità di partecipazione effettiva a gare di qualsiasi Campionato cui la Società stessa abbia partecipato, salvo che questa sia dipesa dalla omessa presentazione, da parte dell'atleta, della prescritta certificazione di idoneità alla pratica sportiva sia agonistica che non agonistica.

3. La richiesta di tesseramento per altra Società può essere presentata dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno sportivo, inviando la seguente documentazione:
 - a) istanza alla Commissione Tesseramento sottoscritta e firmata dall'atleta e per i minori da entrambi i genitori;
 - b) modulo di nuovo tesseramento debitamente compilato e firmato dall'atleta e per i minori da entrambi i genitori e dal Legale rappresentante della Società;
 - c) copia della ricevuta della raccomandata inviata alla Società di appartenenza;
 - d) documentazione comprovante avvenuto versamento della relativa tassa;
 - e) indirizzo di posta elettronica del ricorrente.
4. La Società di appartenenza potrà inviare le controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta con lettera raccomandata, fax o casella di posta elettronica federale, debitamente firmata, alla Commissione Tesseramento, allegando quanto occorrente.
5. La mancata presentazione delle controdeduzioni nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta dell'atleta.
6. La Commissione, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione, preventivamente a mezzo casella di posta elettronica federale, e successivamente, pubblicando sul sito federale il Comunicato Ufficiale.
Le parti possono proporre ricorso secondo quanto stabilito dall'art. 72 del Regolamento di Giustizia.
La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.
7. L'atleta che ha ottenuto il tesseramento previsto al comma 1, nel corso della stessa stagione sportiva non può essere né ceduto in prestito né trasferito.

Art. 19 Tesseramento conseguente a cambiamento di residenza dell'atleta (del. n.465 C.F. 11/06/2011)

1. L'atleta di categoria senior o giovanile che trasferisce la propria residenza per motivi di studio, familiari o di lavoro, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e/o di altra Provincia non limitrofa a quella precedente, può ottenere un nuovo tesseramento quando sia trascorso almeno un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure 90 giorni, se si tratta di atleta minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare.
2. L'atleta può richiedere il nuovo tesseramento per altra Società, nel rispetto dei termini previsti dalle DOA, inviando la seguente documentazione:
 - a) istanza alla Commissione Tesseramento sottoscritta e firmata dall'atleta e per i minori da entrambi i genitori;
 - b) modulo di nuovo tesseramento debitamente compilato e firmato dall'atleta e per i minori da entrambi i genitori e dal Legale rappresentante della Società;
 - c) copia della ricevuta della raccomandata inviata alla Società di appartenenza;
 - d) certificato storico di residenza;
 - e) certificato di studio o lavoro;
 - f) in caso di minore, documentazione comprovante il trasferimento di tutta la famiglia;
 - g) documentazione comprovante avvenuto versamento della relativa tassa;
 - h) indirizzo di posta elettronica del ricorrente.
3. La Società di appartenenza potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata, fax o casella di posta elettronica federale alla Commissione Tesseramento, allegando quanto occorrente.
4. La mancata presentazione delle controdeduzioni nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta dell'atleta.

5. La Commissione, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione, preventivamente a mezzo casella di posta elettronica federale, e successivamente, pubblicando sul sito federale il Comunicato Ufficiale.
Le parti possono proporre ricorso secondo quanto stabilito dall'art. 72 del Regolamento di Giustizia.
La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.
6. L'atleta che ha ottenuto il tesseramento previsto al comma 1, nel corso della stessa stagione sportiva non può essere né ceduto in prestito né trasferito.

Art. 20 Primo Tesseramento giovanile speciale (del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Gli atleti appartenenti alle categorie giovanili per i quali non è possibile richiedere il tesseramento per decorrenza dei termini, purché mai tesserati in precedenza, possono ottenere un tesseramento speciale che perde ogni efficacia alla fine del medesimo anno sportivo, senza diritto al rinnovo di autorità od al trasferimento ad altra Società.
2. Eventuali limitazioni al diritto di partecipazione ai vari Campionati Giovanili, per gli atleti che fruiscono di questa forma di tesseramento, sono stabilite nelle DOA.
3. Al tesseramento speciale si applicano tutte le altre norme previste per il tesseramento degli atleti di categoria giovanile.

Art. 21 Tesseramento conseguente al primo anno tesserabile (del. n.95 P.F. 04/02/2011 - del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Le DOA stabiliscono per ogni anno sportivo l'anno di nascita a partire dal quale è consentito tesserarsi per una Società affiliata alla FIP.
2. Al termine del primo anno di tesseramento di cui al comma 1 l'atleta può essere tesserato a titolo definitivo anche senza nulla osta della Società di appartenenza riconoscendo un contributo di trasferimento variabile in relazione al massimo Campionato cui la Società partecipa previsto al comma 6 del presente articolo; il contributo andrà a beneficio della Società di provenienza.

Le Società satelliti devono corrispondere questo contributo di tesseramento facendo riferimento al massimo Campionato disputato dalla Società principale.

Il tesseramento di cui trattasi dovrà essere effettuato mediante il sistema Fiponline entro il termine perentorio del 31 ottobre e solo se l'atleta non è mai stato inserito nella Lista elettronica per le gare del Campionato Giovanile di appartenenza.

Il tesseramento di un atleta deve avvenire esclusivamente tra Società partecipanti ai Campionati maschili o tra Società partecipanti ai Campionati femminili.

3. La Società che tessera l'atleta, avvalendosi della norma di cui al precedente comma, non può trasferirlo per tre anni sportivi ad altra Società, salvo i seguenti casi:
 - a) dietro rilascio del modello di prestito o di trasferimento unicamente a favore della Società di primo tesseramento o di una Società appartenente a Campionato della stessa categoria o di categoria inferiore;
 - b) a favore di una Società appartenente a Campionato di categoria superiore purché quest'ultima versi, a conguaglio, un contributo federale pari alla differenza tra il contributo a suo tempo riconosciuto dalla Società che aveva in precedenza prelevato l'atleta e quella che avrebbe dovuto riconoscere la nuova Società, se avesse tesserato direttamente l'atleta prelevandolo dalla Società di primo tesseramento. Il conguaglio viene definito in base al contributo federale vigente all'atto del secondo trasferimento.

Il computo degli anni viene calcolato da quando si effettua il tesseramento dell'atleta.

4. La Società che tesserava l'atleta a norma degli artt.16, 18 e 19 del presente Regolamento, prelevato a sua volta da un'altra Società, che aveva ottenuto il tesseramento come previsto dal presente articolo, nella medesima stagione sportiva e/o nelle successive due stagioni, deve riconoscere l'eventuale differenza del contributo, calcolato secondo quanto previsto al precedente comma 3 lettera b), in relazione al massimo Campionato a cui partecipa.
5. Una Società che sottoscriva un nuovo tesseramento con un atleta precedentemente tesserato a norma del presente articolo nelle ultime tre stagioni sportive, dovrà riconoscere un contributo federale pari alla differenza tra il contributo a suo tempo riconosciuto dalla Società che aveva in precedenza prelevato l'atleta e quella che avrebbe dovuto riconoscere la nuova Società, se avesse tesserato direttamente l'atleta prelevandolo dalla Società di primo tesseramento. Il conguaglio viene definito in base al contributo federale vigente all'atto del secondo trasferimento.

TABELLA

CAMPIONATO

Serie A	€ 10.000,00
primo Campionato nazionale dilettanti	€ 8.000,00
secondo Campionato nazionale dilettanti	€ 6.500,00
primo e secondo Campionato regionale senior	€ 3.000,00
Altri Campionati senior regionale e Under	€ 1.500,00

CAMPIONATO

primo Campionato nazionale	€ 6.000,00
secondo Campionato nazionale	€ 5.000,00
primo e secondo Campionato regionale senior	€ 3.000,00
Altri Campionati regionale senior e Under	€ 1.500,00

6. Ove l'atleta non si sia tesserato nella stagione sportiva di cui al comma 1, ma in una delle successive, le modalità di tesseramento e le relative conseguenze seguono le norme ordinarie.

TITOLO III

ATLETI E ATLETE PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO

CAPO I

NORME DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETA' DI SERIE A1 E A2 FEMMINILE DI ATLETE NON FORMATE

Art. 22 Modalità di tesseramento (del. n.95 P.F. 04/02/2011 - del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.143 C.F.26/09/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015 – del. n.98 PF 30/06/2015)

1. Le Società partecipanti al Campionato di serie A1 Femminile possono tesserare atlete di cittadinanza extracomunitaria, in deroga all'articolo 11 del presente Regolamento, nel limite annualmente fissato con apposita delibera dal Consiglio federale e nel rispetto delle deliberazioni del CONI e delle Leggi dello Stato italiano.
2. Per il tesseramento delle atlete di cittadinanza extracomunitaria, le Società hanno l'obbligo, sotto la loro responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle Leggi dello Stato italiano, dalle disposizioni Ministeriali e dalle disposizioni del CONI per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.
3. Le Società devono inoltrare in FIP – ufficio Tesseramento Nazionale le richieste per il rilascio del visto di ingresso in Italia per "*lavoro subordinato/sport*" per il tesseramento di atleti aventi la cittadinanza di un Paese non appartenente alla Unione Europea. La richiesta deve essere inoltrata unitamente a copia del passaporto in corso di validità.
4. Le Società che effettuano richiesta di visto per l'ingresso di un'atleta extracomunitaria dovranno presentare obbligatoriamente il tesseramento della medesima atleta con identica cittadinanza con cui è stato richiesto il visto; in caso contrario il tesseramento non potrà essere perfezionato.
5. Le Società partecipanti al Campionato di serie A1 e A2 femminile possono tesserare atlete in deroga all'art.11 del presente Regolamento.
6. Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente comma, devono essere depositate in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. Le Società possono anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.

Nel caso di atleta proveniente da Società appartenente ad una Federazione straniera, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato. Il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

I documenti necessari al tesseramento da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale sono i seguenti:

- a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;

- b) per le atlete di cittadinanza extracomunitaria, fotocopia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - c) per le atlete di cittadinanza italiana o provenienti da un paese della Unione Europea copia del passaporto o della carta d'identità in corso di validità;
 - d) solo per le atlete di cittadinanza extracomunitaria copia del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sport o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale. In caso di trasferimento ad altra affiliata FIP: lettera di comunicazione alla questura competente per territorio dell'avvenuto trasferimento;
 - e) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta.
7. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.
Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
8. Il tesseramento delle atlete effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.
9. Le atlete che risultino iscritte, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA, non possono essere tesserate fino a quando la Società cedente non elimini il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".
10. Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.
11. Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale anche in caso di trasferimento ad altra società italiana.

Art. 23 Decadenza o inefficacia del tesseramento

1. In attesa che pervenga l'autorizzazione della FIBA e alla condizione che l'ulteriore documentazione sia regolare e completa, compreso il nulla osta di trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, l'atleta di cittadinanza straniera è autorizzata a giocare per non più di due gare. Qualora FIBA non conceda l'autorizzazione, il tesseramento decadrà immediatamente. Nel caso in cui il tesseramento sia vincolato ad un nulla osta della Federazione di provenienza temporalmente limitato, alla scadenza del nulla osta il tesseramento decadrà immediatamente.

Art. 24 Trasferimento delle atlete (del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Le atlete con cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione Europea non possono essere trasferite a nessun titolo; è pertanto permesso il solo Nuovo Tesseramento.
2. Le atlete con cittadinanza di un Paese appartenente all'Unione Europea o italiane tesserate ai sensi del presente capo possono sottoscrivere esclusivamente un Nuovo Tesseramento o Trasferimento a titolo definitivo a favore di Società partecipanti ai Campionati di serie A1, A2 e regionali nel rispetto dei limiti e termini previsti dai regolamenti federali.

Art. 25 Cambio di cittadinanza (del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Una atleta tesserata come extracomunitaria che acquisisce la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, nel corso della stessa stagione sportiva, può essere

tesserata come italiana o come comunitaria, a seguito della presentazione di un valido documento di riconoscimento e, se italiana, di un certificato di cittadinanza italiana rilasciato da un comune italiano.

2. L'eventuale visto lavoro/sport subordinato speso per il tesseramento iniziale dell'atleta extracomunitaria che ha acquisito successivamente la cittadinanza italiana o comunitaria non può essere recuperato in nessun caso.

CAPO II

NORME DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETÀ DI SERIE A2 MASCHILE DI ATLETI NON FORMATI

Art. 26 Modalità di tesseramento (del. n.372 CF 28/03/2015 – del. n.98 PF 30/06/2015)

1. Le Società partecipanti al Campionato di Serie A2 maschile possono tesserare atleti di cittadinanza extracomunitaria nel limite annualmente fissato con apposita delibera dal Consiglio federale e nel rispetto delle deliberazioni del CONI e delle Leggi dello Stato italiano.
2. Per il tesseramento degli atleti di cittadinanza extracomunitaria, le Società hanno l'obbligo, sotto la loro responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle Leggi dello Stato italiano, dalle disposizioni Ministeriali e dalle disposizioni del CONI per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.
3. Le Società devono inoltrare in FIP – ufficio Tesseramento Nazionale le richieste per il rilascio del visto di ingresso in Italia per "lavoro subordinato/sport" per il tesseramento di atleti aventi la cittadinanza di un Paese non appartenente alla Unione Europea. La richiesta deve essere inoltrata unitamente a copia del passaporto in corso di validità.
4. Le Società che effettuano richiesta di visto per l'ingresso di un atleta extracomunitario dovranno presentare obbligatoriamente il tesseramento del medesimo atleta con identica cittadinanza con cui è stato richiesto il visto; in caso contrario il tesseramento non potrà essere perfezionato.
5. Le Società partecipanti al Campionato di serie A2 maschile possono tesserare atleti in deroga all'art.11 del presente Regolamento.
6. Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente comma, devono essere depositate in FIP in originale entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. Le Società possono anticipare la documentazione per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. In tal caso la Lega, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.

Nel caso di atleta proveniente da Società appartenente ad una Federazione straniera, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato. Il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

I documenti necessari al tesseramento da inviare all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale sono i seguenti:

- a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
- b) per gli atleti di cittadinanza extracomunitaria copia leggibile del passaporto in corso di validità;

- c) per gli atleti di cittadinanza italiana o provenienti da un Paese della Unione Europea copia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità;
 - d) solo per gli atleti di cittadinanza extracomunitaria copia del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sport o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale. In caso di trasferimento ad altra affiliata FIP: lettera di comunicazione alla questura competente per territorio dell'avvenuto trasferimento;
 - e) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta;
7. Il tesseramento degli atleti effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.
 8. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente articolo.
Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
 9. Gli atleti che risultino iscritti per la stagione sportiva in corso nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA, non possono essere tesserati fino a quando la Società cedente non elimini il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".
 10. Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.
 11. Il tesseramento a norma del presente articolo ha validità annuale, anche in caso di trasferimento ad altra Società italiana.
 12. Per gli atleti tesserati a norma del presente articolo è ammesso il solo nuovo tesseramento o trasferimento.

Art. 27 Decadenza o inefficacia del tesseramento (del. n.372 CF 28/03/2015)

1. In attesa che pervenga l'autorizzazione della FIBA e alla condizione che l'ulteriore documentazione sia regolare e completa, compreso il nulla osta di trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, l'atleta di cittadinanza straniera è autorizzato a giocare per non più di due gare. Qualora FIBA non conceda l'autorizzazione, il tesseramento decadrà immediatamente. Nel caso in cui il tesseramento sia vincolato ad un nulla osta della Federazione di provenienza temporalmente limitato, alla scadenza del nulla osta il tesseramento decadrà immediatamente.

Art. 28 Trasferimento degli atleti (del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo possono sottoscrivere esclusivamente un Nuovo Tesseramento o Trasferimento a titolo definitivo a favore di Società partecipanti ai Campionati nazionali o regionali nel rispetto dei limiti e termini previsti dai regolamenti federali.
2. Gli atleti di cittadinanza extracomunitaria per cui è stato richiesto il visto di lavoro subordinato/sport possono essere trasferiti esclusivamente tra Società partecipanti al Campionato professionistico e al primo Campionato nazionale dilettantistico.

Art. 29 Cambio di cittadinanza (del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Un atleta tesserato come extracomunitario che acquisisce la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, nel corso della stessa stagione sportiva, può essere tesserato come italiano o come comunitario, a seguito della presentazione di un valido documento di riconoscimento e, se italiano, di un certificato di cittadinanza italiana rilasciato da un comune italiano.
2. L'eventuale visto lavoro/sport subordinato speso per il tesseramento iniziale dell'atleta extracomunitario che ha acquisito successivamente la cittadinanza italiana o comunitaria non può essere recuperato in nessun caso.

CAPO III

NORME DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETÀ' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 30 Atleti di categoria senior provenienti da Federazione straniera (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.143 C.F.26/09/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Le Società partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali possono richiedere il primo tesseramento di atleti di cittadinanza straniera o italiani nati all'estero di categoria senior trasmettendo alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:
 - a) modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
 - b) fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto. Su richiesta dovrà essere presentata copia del passaporto;
 - c) certificato di residenza o carta d'identità rilasciata da un Comune italiano. Non è ritenuta valida l'autocertificazione;
 - d) esclusivamente per atleti di cittadinanza italiana: certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di residenza o carta d'identità rilasciata da un Comune italiano. Non è ritenuta valida l'autocertificazione;
 - e) esclusivamente per atleti di cittadinanza extracomunitaria che non abbiano presentato documentazione di cui alla lettera c): permesso di soggiorno non scaduto o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale allegando la dichiarazione del diretto interessato che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc.). Non sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici;
 - f) esclusivamente per atleti di cittadinanza comunitaria che non abbiano presentato documentazione di cui alla lettera c): documentazione comprovante la presenza sul territorio italiano per almeno 6 mesi a seguito di adesione a progetti studio. Non è ritenuta valida l'autocertificazione;
 - g) nulla osta della Federazione di provenienza da richiedere con apposito modello federale;
 - h) ogni altro documento richiesto da FIP;

L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, procede al tesseramento.
 2. Nel caso in cui l'Ufficio Tesseramento Nazionale FIP riscontri la mancanza di uno o più dei sopracitati documenti, provvederà a farne richiesta alla Società. Al termine della stagione sportiva in assenza della documentazione, la richiesta si intende respinta e decadrà automaticamente.
- Tutte le operazioni di tesseramento successive al primo sono di competenza degli Uffici Tesseramento Regionali.

Art. 31 Atleti minori di 18 anni provenienti da Federazione straniera - Normativa per il caso speciale FIBA (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. La FIBA decide autonomamente il numero massimo di tesseramenti che la FIP può effettuare ogni anno sportivo mediante la procedura prevista dal presente articolo.
 2. Gli atleti minori di 18 anni provenienti da Federazione straniera affiliata alla FIBA, che intendono effettuare un primo tesseramento in Italia, devono presentare richiesta di “*caso speciale*” alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale secondo le modalità previste dagli artt. 50 e seguenti del BOOK 3 delle FIBA Internal Regulations.
 3. Le Società possono richiedere il tesseramento per due motivi:
 - a) Non legato al Basket (motivi familiari, di lavoro ecc.) inviando i seguenti documenti:
 - I. Richiesta in inglese di applicazione del caso speciale, indicando per quale Società estera l'atleta era tesserato in precedenza, l'attività sportiva che andrà a svolgere e la non interruzione degli studi;
 - II. modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e firmato dall'atleta, da entrambi i genitori e dal Legale rappresentante della Società;
 - III. fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto. Su richiesta dovrà essere presentata copia del passaporto;
 - IV. certificato di studio o lavoro;
 - V. lettera in lingua inglese sottoscritta da entrambi i genitori che spieghi in modo esaustivo i motivi della richiesta;
 - VI. ogni altro documento richiesto da FIBA;
 - VII. certificato di residenza o carta d'identità rilasciata da un Comune italiano. Non è ritenuta valida l'autocertificazione;
 - VIII. esclusivamente per atleti di cittadinanza italiana: certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di residenza o carta d'identità rilasciata da un Comune italiano. Non è ritenuta valida l'autocertificazione;
 - IX. esclusivamente per atleti di cittadinanza extracomunitaria che non abbiano presentato documentazione di cui al punto VII: permesso di soggiorno non scaduto o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale allegando la dichiarazione del diretto interessato che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc.). Non sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici;
 - X. esclusivamente per atleti di cittadinanza comunitaria che non abbiano presentato documentazione di cui al punto VII: documentazione comprovante la presenza sul territorio italiano per almeno 6 mesi a seguito di adesione a progetti studio. Non è ritenuta valida l'autocertificazione.
 - b) Legato al Basket (colui che viene principalmente per giocare), inviando all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:
 - I. quanto previsto al comma 3 lett. a) del presente articolo;
 - II. copia del versamento a favore di FIBA per il fondo di solidarietà;
 - III. copia del versamento dell'eventuale indennizzo richiesto dalla Federazione di provenienza dell'atleta.
- L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e, acquisita la necessaria autorizzazione FIBA, procede al tesseramento.
4. Nel caso in cui l'Ufficio Tesseramento Nazionale FIP riscontri la mancanza di uno o più dei sopracitati documenti, provvederà a farne richiesta alla Società. Al termine della stagione

sportiva in assenza della documentazione, la richiesta si intende respinta e decadrà automaticamente.

5. Tutte le modalità di tesseramento successive al primo sono di competenza degli Uffici Tesseramento Regionali.

Art. 32 Atleti senior o minori di 18 anni non provenienti da Federazione straniera (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.143 C.F.26/09/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Le Società affiliate partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali, possono richiedere il primo tesseramento di atleti di cittadinanza straniera o italiani nati all'estero trasmettendo alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:
 - a) modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
 - b) fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto. Su richiesta dovrà essere presentata copia del passaporto;
 - c) certificato di residenza o carta d'identità rilasciata da un Comune italiano. Non è ritenuta valida l'autocertificazione;
 - d) esclusivamente per atleti di cittadinanza italiana: certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di residenza o carta d'identità rilasciata da un Comune italiano. Non è ritenuta valida l'autocertificazione;
 - e) esclusivamente per atleti di cittadinanza extracomunitaria che non abbiano presentato documentazione di cui alla lettera c): permesso di soggiorno non scaduto o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale allegando la dichiarazione del diretto interessato che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc.). Non sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici;
 - f) esclusivamente per atleti di cittadinanza comunitaria che non abbiano presentato documentazione di cui alla lettera c): documentazione comprovante la presenza sul territorio italiano a seguito di adesione a progetti studio. Non è ritenuta valida l'autocertificazione.
 - g) dichiarazione in lingua italiana ed inglese sottoscritta dall'atleta e per i minori controfirmata dai genitori di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA redatta nell'apposito modulo federale;
 - h) autocertificazione redatta nell'apposito modulo federale attestante la posizione sul territorio italiano dell'atleta, in caso di minori di 18 anni sottoscritta da entrambi i genitori;
 - i) ogni eventuale altro documento richiesto da FIP.

L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi, sentita la Federazione interessata, e/o ottenuta la relativa autorizzazione da FIBA procede al tesseramento.
2. Nel caso in cui l'Ufficio Tesseramento Nazionale FIP riscontri la mancanza di uno o più dei sopracitati documenti, provvederà a farne richiesta alla Società. Al termine della stagione sportiva in assenza della documentazione, la richiesta si intende respinta e decadrà automaticamente.
3. Tutte le modalità di tesseramento successive al primo sono di competenza degli Uffici Tesseramento Regionali.

Art. 33 Cambio di cittadinanza (del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Un atleta tesserato come extracomunitario che acquisisce la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, nel corso della stessa stagione sportiva, può essere tesserato come italiano o come comunitario, a seguito della presentazione di un valido

documento di riconoscimento e, se italiano, di un certificato di cittadinanza italiana rilasciato da un comune italiano.

CAPO IV

LA FORMAZIONE ITALIANA

Art. 34 Formazione italiana (del. n.465 C.F. 11/06/2011 – del. n.62 C.F. 14/07/2012 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Si intende di formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive. La partecipazione al Campionato Giovanile si intende assolta con l'inserimento in Lista elettronica ad almeno 14 gare di cui almeno 10 in uno stesso Campionato. La partecipazione a Campionati Giovanili con tesseramento minibasket non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile.
2. Tutti gli atleti Under 20, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai Campionati federali giovanili, successivamente la conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria.
3. Nel caso in cui il Presidente Regionale competente dichiari di non aver potuto organizzare un Campionato giovanile con un minimo di 18 partite, l'atleta di categoria potrà maturare l'anno di formazione italiana se, non potendo partecipare ad altri campionati giovanili nei limiti dell'età prevista, sia stato iscritto a minimo 10 partite di Campionato giovanile e 4 partite di un Campionato senior.
4. Sono considerati atleti di formazione italiana tutti gli atleti che, pur non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa federale, abbiano partecipato con la Nazionale italiana Senior alle fasi finali delle seguenti manifestazioni:
 - a) Campionato Europeo;
 - b) Campionato del Mondo;
 - c) Giochi Olimpici

CAPO V

TRASFERIMENTI ALL'ESTERO

Art. 35 Trasferimento all'estero di atleti italiani o stranieri (del. n.465 C.F. 11/06/2011)

1. L'atleta italiano o straniero, che intenda trasferirsi all'estero, deve fare richiesta all'Ufficio Tesseramento Nazionale FIP per il tramite della Federazione estera presso la quale intende trasferirsi, del relativo nulla osta il cui rilascio è subordinato all'esplicito consenso della Società di appartenenza.
2. La partecipazione a competizioni con Società straniera, non autorizzata con il suddetto nulla osta, costituisce infrazione soggetta a sanzione disciplinare, di competenza del Giudice Sportivo Nazionale.
3. Qualora tale atleta desideri successivamente rientrare in Italia deve richiedere obbligatoriamente all'Ufficio Tesseramento Nazionale, per il tramite della Società italiana, il relativo nulla osta alla Federazione estera.
L'atleta può:

- a) essere utilizzato, una volta acquisito il nulla osta di rientro dalla Federazione estera, dalla Società di appartenenza, a condizione che questa abbia provveduto annualmente al rinnovo d'autorità;
 - b) tesserarsi per altra Società, nel caso in cui la Società di precedente appartenenza non abbia provveduto annualmente al rinnovo d'autorità;
 - c) tesserarsi per una Società professionistica secondo la normativa federale vigente.
4. In materia di trasferimento internazionale vige quanto disciplinato agli artt. 132 e seguenti delle FIBA Internal Regulations BOOK 3.
- Le Società che intendono far richiesta di nulla osta internazionale, sono tenute ad indicare nell'apposito modello FIP, il nome, la nazionalità e la licenza FIBA dell'agente dell'atleta; è inoltre responsabilità della Società, assicurarsi che l'agente indicato sia effettivamente l'agente dell'atleta, come da lista FIBA pubblicata sul sito istituzionale della FIBA.
- Le Società che intendono concedere nulla osta internazionale, sono tenute ad indicare, il nome la nazionalità e la licenza FIBA dell'agente dell'atleta; è inoltre responsabilità della Società, assicurarsi che l'agente indicato sia effettivamente l'agente dell'atleta, come da lista FIBA pubblicata sul sito istituzionale della FIBA.
- In caso di richiesta di nulla osta di trasferimento internazionale per l'estero, l'Ufficio Tesseramento Nazionale farà richiesta via mail alla Società interessata, la quale è tenuta a rispondere entro 5 giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta, FIBA concederà d'autorità nulla osta come da artt. 42 e ss. delle FIBA Internal Regulations BOOK 3. Il nulla osta può in ogni caso essere negato solo in presenza di regolare contratto (tradotto in inglese), che dovrà essere allegato alla risposta negativa.

Art. 36 Trasferimento internazionale – nulla osta (Letter of clearance) (del. n.380 C.F.10/05/2014)

1. L’Affiliata che intende tesserare un atleta proveniente da una Federazione estera, deve fare richiesta di “*nulla osta*” mediante l’inoltro attraverso casella di posta elettronica federale (spes) all’Ufficio Tesseramento Nazionale, del modello federale debitamente compilato. L’Ufficio Tesseramento Nazionale provvederà ad inoltrare la richiesta alla Federazione interessata.
2. Le Affiliate sono tenute ad indicare nell'apposito modello FIP, anche il nome, la nazionalità e la licenza FIBA del Procuratore dell'atleta; è inoltre responsabilità dell’Affiliata, assicurarsi che il Procuratore indicato sia effettivamente il Procuratore dell'atleta, come da lista FIBA pubblicata sul sito istituzionale della FIBA.
3. L’Affiliata è responsabile di quanto dichiarato nella modulistica inviata.
4. L’Affiliata è tenuta a versare l’eventuale contributo richiesto dalla Federazione Straniera a seguito della concessione del nulla osta inoltrando via mail all’Ufficio Tesseramenti Nazionale la documentazione attestante l’avvenuto pagamento.
5. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 4 l’atleta non potrà essere schierato perché in posizione irregolare ai sensi dell’articolo 1 del presente Regolamento e l’Affiliata sarà sanzionata ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento di Giustizia.
6. Per i trasferimenti internazionali vige quanto disciplinato dal presente Regolamento e dalle FIBA Internal Regulation.

CAPO VI

ALTRE NORME PER I TESSERAMENTI

Art. 37 Tesseramento Arbitri ed Ufficiali di Campo

1. Il tesseramento degli Arbitri e degli Ufficiali di campo è di competenza del Comitato Italiano Arbitri (CIA), che vi provvede secondo le norme del proprio Regolamento, deliberato dal Consiglio federale ed approvato dal CONI.

Art. 38 Tesseramento degli allenatori (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Il tesseramento degli allenatori e dei Preparatori fisici è di competenza del CNA che vi provvede secondo le norme del proprio Regolamento deliberato dal Consiglio federale e approvato dal CONI.

Art. 39 Tesseramento dei dirigenti di Società (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. I componenti dei Consigli Direttivi delle Società affiliate sono considerati tesserati alla FIP con l'accettazione della carica o dell'incarico loro attribuito nell'ambito della Società, con i conseguenti diritti e doveri previsti dai Regolamenti Federali. Il tesseramento di Dirigente di Società è obbligatorio per il Presidente, il Dirigente Responsabile, nonché per lo svolgimento delle funzioni di Dirigente accompagnatore.
Per le Società con Consiglio di Amministrazione, è obbligatorio il tesseramento in qualità di dirigente del Presidente e dell'Amministratore delegato con potere di rappresentanza e di firma.
Per le Società con Amministratore Unico è obbligatorio tesserare in qualità di dirigente l'Amministratore Unico con poteri di rappresentanza e di firma e un altro soggetto scelto tra i soci o tra i dirigenti o tra altri soggetti che saranno equiparati a dirigenti.
2. Il tesseramento ha validità per l'anno sportivo in cui è stato richiesto e può essere rinnovato entro le ore 24:00 del giorno antecedente la gara.
3. Il Consiglio federale fissa annualmente il contributo di tesseramento dei Dirigenti di Società.
4. Il tesseramento decade a fine anno sportivo o, anticipatamente, a seguito di comunicazione da parte della Società o da parte dell'interessato della cessazione di appartenenza ai quadri direttivi della Società. In quest'ultimo caso il soggetto non potrà tesserarsi a favore di altra Società nel medesimo anno sportivo.

Art. 40 Tesseramento dei medici sociali (del. n.380 C.F.10/05/2014)

1. Le Società possono tesserare uno o più personale medico per le proprie esigenze al fine della iscrizione in Lista elettronica.
2. La richiesta di tesseramento andrà indirizzata al Settore Sanitario dalle Società partecipanti all'attività nazionale ed all'Ufficio Regionale competente dalle Società partecipanti all'attività regionale.
3. Per le Società professionistiche si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 2 Regolamento Esecutivo - Settore Professionistico.
4. Il tesseramento ha validità annuale ed è rinnovabile. Può decadere anticipatamente con comunicazione del Presidente della Società o dell'interessato.

Art. 41 Tesseramento dei fisioterapisti/massofisioterapisti (del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.217 C.F.28/11/2014)

1. Le Società per poter richiedere il tesseramento di un loro Fisioterapista/Massofisioterapista o titolo equipollente, devono indirizzare la domanda al Settore Sanitario al fine della iscrizione in Lista elettronica.

2. Al 1° tesseramento le società, partecipanti ai Campionati Nazionali e Regionali, devono trasmettere al Settore Sanitario la documentazione necessaria per l'iscrizione dell'interessato all'Albo predisposto dalla FIP.

I titoli necessari sono i seguenti:

- FISIOTERAPIA LAUREA LIVELLO I;
- FISIOTERAPIA D.U. (DM SANITA'14/9794 N. 741);
- FISIOCINESITERAPIA (EX L. 19/01/42);
- TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE (L. 30/03/1971 N. 118 O LEGGI REGIONALI);
- MASSOFISIOTERAPISTA (L. 403 DEL 19/05/1971 ART. 1) TRIENNALE;

MASSAGGIATORE SPORTIVO (L. 1099 "TUTELA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE).

3. Il tesseramento ha validità annuale, è rinnovabile, e soggetto agli aggiornamenti specifici obbligatori. Può decadere anticipatamente con comunicazione del Presidente della Società o dell'interessato, ovvero per inadempimento dei doveri in qualità di iscritto.

CAPO VII INCOMPATIBILITA'

Art. 42 Incompatibilità doppio tesseramento (del. n.95 P.F. 04/02/2011)

1. Nello stesso anno sportivo non è permesso il tesseramento nella qualità di dirigente per due diverse Società. E' fatto divieto, inoltre, a tutti i dirigenti tesserati di essere membri del Consiglio Direttivo di un'altra Società. Nei casi di infrazione il tesserato è passibile della sanzione prevista dall'art. 40 del Regolamento di Giustizia.

Art. 43 Eccezioni (del. n.217 C.F.28/11/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Salvo il principio dell'unicità del tesseramento, sono ammesse le seguenti eccezioni:

a) atleta - allenatore

Il tesseramento nella duplice qualità di atleta e di allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società. Il Presidente della Commissione Tesseramento sentito il parere del CNA, può - su espressa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita - autorizzare un atleta od una atleta, a svolgere compiti di allenatore o viceversa per altre Società, purché partecipanti a un Campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di atleta o allenatore.

b) atleta - dirigente

Il tesseramento nella duplice qualità di atleta e di dirigente della Società è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società. Il Presidente della Commissione Tesseramento, su espressa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo annualmente stabilito, può autorizzare un atleta a tesserarsi come dirigente o, viceversa, per un'altra Società purché partecipante ad un Campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di atleta o dirigente.

Tali eccezioni non saranno consentite per i dirigenti che rivestono la carica di Presidente delle partecipanti ai Campionati Nazionali professionistici e dilettantistici.

c) atleta – tesserato CIA

E' consentito il tesseramento nella duplice qualità di atleta e di tesserato CIA. In tal caso il tesserato CIA non potrà svolgere le sue funzioni in partite dello stesso Campionato o girone cui partecipa la sua Società.

d) dirigente – allenatore

Il tesseramento nella duplice qualità di dirigente ed allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società.

Tale eccezione non sarà consentita ai dirigenti che rivestono la carica di Presidente o di Dirigente Responsabile di Società partecipanti ai Campionati Nazionali professionistici e dilettantistici.

e) preparatore fisico – atleta

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di atleta è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società. Il Presidente della Commissione Tesseramento, su espressa richiesta formulata sull'apposito modulo federale, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo annualmente stabilito, può autorizzare il preparatore fisico a tesserarsi come atleta, o viceversa, per un'altra Società purché partecipante ad un Campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di preparatore fisico o atleta.

f) preparatore fisico – allenatore

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società.

g) preparatore fisico – dirigente

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di dirigente è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società.

Tale eccezione non sarà consentita ai dirigenti che rivestono la carica di Presidente e Dirigente Responsabile delle Società partecipanti ai Campionati nazionali professionistici e dilettantistici.

Art. 44 Sospensione del tesseramento

1. L'atleta può richiedere alla Commissione Tesseramento la sospensione del suo tesseramento per poter svolgere l'attività di allenatore, di arbitro o di dirigente senza limitazioni. Copia della richiesta deve essere inviata anche alla Società di appartenenza. La sospensione ha durata per tutto l'anno sportivo, al termine del quale viene ripristinato il precedente inquadramento come tesserato.

Art. 45 Entrata in vigore (del. n.465 C.F. 11/06/2011)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Sommario

DISPOSIZIONI GENERALI	2
I Doveri generali	2
II Regolamenti	2
III Interpretazione del Regolamento Esecutivo (del. n.208 CF 23/11/13 – del. n.372 CF 28/03/15)	2
IV Definizioni	2
TITOLO I	4
NORME GENERALI	4
Art. 1 Tesseramento federale (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.314 C.F. 22/03/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)	4
Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva	4
Art. 3 Categorie degli atleti (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.372 CF 28/03/2015)	5
Art. 4 Atleta non professionista	5
Art. 5 Termini e modalità del tesseramento (del. n.195 C.F. 29/10/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)	5
Art. 6 Limiti alle operazioni di tesseramento dell'atleta (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.314 C.F.22/03/2014 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)	6
Art. 8 Unicità del tesseramento	7
Art. 9 Uffici competenti (del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n. CF 28/03/15)	7
Art. 10 Tesseramento per rinnovo d'autorità (del. n.372 CF 28/03/2015)	7
Art. 11 Tesseramento Nazionale (del. n.465 C.F. 11/06/2011 – del. n.410 C.F. 13-14/04/2012 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)	8
Art. 12 Passaggi di categoria (del. n.95 P.F. 04/02/2011 - del. n.465 C.F. 11/06/2011 – del. n.62 C.F. 14/07/2012 - del. n.314 C.F. 22/03/2014 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)	8
Art. 13 Primo e Nuovo tesseramento (del. n.372 CF 28/03/2015)	8
Art. 14 Tesseramento conseguente a trasferimento (del. n.95 P.F. 04/02/2011 - del. n.372 CF 28/03/2015)	8
Art. 15 Tesseramento conseguente a prestito (del. n.372 CF 28/03/2015)	8
Art. 16 Tesseramento atleta giovanile conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato (del. n.68 P.F. 30/06/2012 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)	9
Art. 17 Tesseramento atleta senior conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato (del. n.68 P.F. 30/06/2012 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)	10
Art. 18 Tesseramento conseguente a mancata utilizzazione (del. n.465 C.F. 11/06/2011)	10
Art. 19 Tesseramento conseguente a cambiamento di residenza dell'atleta (del. n.465 C.F. 11/06/2011)	11
Art. 20 Primo Tesseramento giovanile speciale (del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.372 CF 28/03/2015)	12
Art. 21 Tesseramento conseguente al primo anno tesserabile (del. n.95 P.F. 04/02/2011 - del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)	12
CAPO I	14
NORME DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETA' DI SERIE A1 E A2 FEMMINILE DI ATLETE NON FORMATE	14
Art. 22 Modalità di tesseramento (del. n.95 P.F. 04/02/2011 - del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.143 C.F.26/09/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)	14
Art. 23 Decadenza o inefficacia del tesseramento	15
Art. 24 Trasferimento delle atlete (del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.372 CF 28/03/2015)	15
CAPO III	16
Art. 26 Modalità di tesseramento (del. n.372 CF 28/03/2015)	16
Art. 27 Decadenza o inefficacia del tesseramento (del. n.372 CF 28/03/2015)	17
Art. 28 Trasferimento degli atleti (del. n.372 CF 28/03/2015)	17
CAPO IV	18
NORME DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI	18
Art. 30 Atleti di categoria senior provenienti da Federazione straniera (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.143 C.F.26/09/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)	18
Art. 31 Atleti minori di 18 anni provenienti da Federazione straniera - Normativa per il caso speciale FIBA (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)	19
Art. 32 Atleti senior o minori di 18 anni non provenienti da Federazione straniera (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.143 C.F.26/09/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)	20
Art. 34 Formazione italiana (del. n.465 C.F. 11/06/2011 – del. n.62 C.F. 14/07/2012 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.372 CF 28/03/2015)	21
CAPO VII	21

TRASFERIMENTI ALL'ESTERO	21
Art. 35 Trasferimento all'estero di atleti italiani o stranieri (del. n.465 C.F. 11/06/2011)	21
Art. 36 Trasferimento internazionale – nulla osta (Letter of clearance) (del. n.380 C.F.10/05/2014)	22
CAPO VIII	23
ALTRE NORME PER I TESSERAMENTI	23
Art.37 Tesseramento Arbitri ed Ufficiali di Campo	23
Art.38 Tesseramento degli allenatori (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.372 CF 28/03/2015)	23
Art.39 Tesseramento dei dirigenti di Società (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)	23
Art.40 Tesseramento dei medici sociali (del. n.380 C.F.10/05/2014)	23
Art.41 Tesseramento dei fisioterapisti/massofisioterapisti (del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.217 C.F.28/11/2014)	23
CAPO IX	24
INCOMPATIBILITA'	24
Art.42 Incompatibilità doppio tesseramento (del. n.95 P.F. 04/02/2011)	24
Art.43 Eccezioni (del. n.217 C.F.28/11/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)	24
Art.44 Sospensione del tesseramento	25
Art.45 Entrata in vigore (del. n.465 C.F. 11/06/2011)	25